GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio Dr. Antonio Piras

Dr. Alessandro Ambrosio



Ai Gentili Clienti

Loro sedi

Decreto fiscale: RESPONSABILITA' PER L'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE.

Novità in materia di versamento delle ritenute

Gentile Cliente,

Con la presente circolare disideriamo informarLa che l'art. 4 del Decreto Legge 124/2019 ha rimodulato le modalità di versamento delle ritenute fiscali nei rapporti tra imprese appaltatrici e subappaltatrici o alle quali è stato comunque affidato il compimento di un'opera o di un servizio. Dalla norma in commento restano esclusi esclusivamente i rapporti dove il committente è un soggetto privato.

Il legislatore reintroducendo la responsabilità solidale già prevista dal D.L. 223/2006 (art. 35, co. 28) ma successivamente abrogata (D.Lgs. 175/2014, art. 28) <u>è andato oltre</u>, prevedendo una nuova modalità di versamento delle ritenute, la quale troverà applicazione <u>a decorrere dal 1º gennaio 2020</u> e si articolerà nelle seguenti fasi:

1) Almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento le imprese affidatarie, appaltatrici (o subappaltatrici) devono versare al committente (o

GIGLIO & PARTNERS

all'appaltatore), su specifico conto corrente bancario o postale da quest'ultimo comunicato, la provvista necessaria all'effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali.

Se sono già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente, le imprese appaltatrici possono richiedere di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista;

- 2) Entro lo stesso termine, le imprese appaltatrici (o subappaltatrici) trasmettono al committente (o all'appaltatore), a mezzo pec:
 - <u>un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, nel mese precedente, direttamente nell'esecuzione dell'opera, con il dettaglio delle ore, della retribuzione e delle ritenute;</u>
 - tutti i dati utili alla compilazione dei modelli F24;
 - i dati identificativi del bonifico effettuato;
- 3) Il committente esegue il versamento delle ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, mediante delega F24, alle ordinarie scadenze, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- 4) Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica a queste ultime, entro cinque giorni, a mezzo pec, l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non ricevono evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Agenzia delle entrate.

Appare subito evidente come il meccanismo sia particolarmente complesso ed astruso, comportando un ingiustificato aggravio dei costi amministrativi per le imprese (o enti) che appaltano o subappaltano un lavoro.

Ancor più paradossale è che la casistica alla quale fa riferimento <u>la norma in commento non è</u> limitata ai tradizionali appalti o sub-appalti come quelli del settore edile.

Infatti, la Relazione illustrativa al decreto precisa <u>"l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice".</u>

A rendere ancor più gravoso il nuovo adempimento <u>si aggiungono le responsabilità per gli omessi</u> versamenti, rendendo il soggetto appaltante responsabile in solido per le somme dovute.

Infatti, il comma 7 dell'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997 prevede che

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte, nonché dell'omesso versamento ove non abbiano

- consegnato la provvista al committente (ovvero non abbiano richiesto la compensazione con i crediti già maturati)
- <u>Il committente è responsabile del versamento delle ritenute, laddove allo stesso sia stata messa a disposizione la provvista per effettuare il versamento, nonché tutti i dati necessari all'esecuzione (è invece esclusa qualsiasi responsabilità per la corretta determinazione degli importi trattenuti ai lavoratori).</u>

Il successivo comma 9 prevede per <u>i committenti l'obbligo di sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice nel caso in cui non sia stata resa disponibile la provvista per effettuare il versamento delle ritenute, oppure non siano stati messi a disposizione dello stesso i dati necessari.</u>

Questo inadempimento, protrattosi per un periodo di tempo pari a 90 giorni, impone al committente di comunicare il fatto all'Agenzia delle Entrate.

Occorre precisare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute qualora si abbiano specifici requisiti.

In tal caso, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento occorre comunicare al committente tale opzione, allegando la certificazione dei requisiti previsti dalla norma per poter versare "direttamente" le ritenute, <u>ovvero:</u>

- a) <u>Risultare in attività da almeno cinque anni</u>, ovvero, aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- b) Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad €uro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Il committente potrà verificare l'autenticità della certificazione mediante apposito servizio telematico che sarà messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si ricorda che le Circolari dello sono scaricabili dal sito al link http://www.studiogiglio.com/blog/

Alghero, lì 20 novembre 2019

GIGLIO & PARTNERS